

RELAZIONE TECNICA SULLA DEFINIZIONE DEL COSTO DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 39 del D. Lgs. n. 368/1999, e successive modifiche e integrazioni, il trattamento economico del contratto di formazione specialistica viene confermato, per il triennio compreso tra gli anni accademici 2019/2020 – 2021/2022, nella medesima misura in cui è stato definito dal D.P.C.M. 15 gennaio 2020, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020, foglio n. 354, relativo al triennio a.a. 2016/2017 – a.a. 2018/2019. Tra l'altro, si conferma anche quanto previsto nel suddetto art. 39 nella parte in cui prevede, che la parte variabile non potrà eccedere, in prima applicazione, il 15% di quella fissa.

Si conferma, quindi, l'importo per ciascun trattamento economico annuo (pari a € 25.000,00 per il primo e il secondo anno di formazione, e a € 26.000,00 a partire dal terzo anno e fino al completamento del corso). Tale importo è da considerarsi al lordo degli oneri a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, di cui all'articolo 37, comma 3, del D. Lgs n. 368/1999, ivi compreso il contributo alla gestione pensionistica di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, previsto a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, che pertanto va portato in detrazione da tale importo.

L'importo del trattamento economico che si propone per il triennio a.a. 2019/2020 – a.a. 2021/2022 tiene conto della necessità di rispondere alle esigenze presentate negli ultimi anni dal Ministero della salute e dalle Regioni, finalizzate a consentire che la somma complessiva a disposizione possa garantire, anche per il futuro, l'ammissione di un numero di nuovi specializzandi per il primo anno di corso quanto più possibile adeguato e rispondente alle esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Da ultimo, si segnala che i costi complessivi annui del trattamento economico, sono compatibili con le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 15, comma 2 del decreto legge n. 90/2014, dalla legge di assestamento n. 171/2015, dall'art. 1, co. 252, L. 208/2015, dall'art. 1, comma 521, L. n. 145/2018, dall'art. 5, co. 1, L. 77/2020 nonché, da ultimo, dall'art. 1, commi 271 e 859, L. n. 160/2019 e dall'art. 1, commi 421-422, L. n. 178/2020.